



Il Ministro
delle Attività Produttive
di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n.1303;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 (di seguito: legge n.241/90) e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 14 ter;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n.9;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164;

Visto l'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che stabilisce una procedura speciale per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto al fine di migliorare e garantire il quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta di gas naturale;

Considerato il carattere strategico, ai fini dei principi richiamati dall'articolo 8 sopra citato, di favorire la realizzazione del maggior numero possibile di terminali di rigassificazione di gas naturale in base alle seguenti considerazioni:

- la costante crescita della domanda nazionale di gas, dovuta soprattutto in conseguenza dell'incremento del consumo di gas nel settore termoelettrico, dovrà necessariamente essere soddisfatta mediante un maggior ricorso alle importazioni, considerato anche la prevista diminuzione della produzione nazionale;
- il grado di utilizzo delle infrastrutture di approvvigionamento esistenti è prossimo alla saturazione, e pertanto è indispensabile avviare celermente la realizzazione di nuove infrastrutture, tra le quali rivestono un ruolo prioritario i terminali di rigassificazione, che rispetto ai gasdotti, presentano una maggiore flessibilità di approvvigionamento, la facilità di espansione della loro capacità di rigassificazione, e l'ingresso diretto di nuovi operatori nel mercato italiano del gas naturale;
- la necessità, anche in considerazione delle recenti problematiche manifestatesi relativamente agli approvvigionamenti di gas naturale dalla Russia, di diversificare i Paesi di provenienza del gas naturale mediante la realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto;

[Handwritten signatures]

- oltre ai due impianti di rigassificazione già autorizzati, è necessario completare tutte le istruttorie autorizzative in corso per altri progetti dello stesso tipo, e concludere positivamente i relativi iter istruttori a meno di quelli per i quali non sia possibile acquisire la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 349/86;
- la programmazione di nuove infrastrutture deve anche tenere conto della necessità di realizzare un eccesso strutturale dal lato dell'offerta, al fine di sviluppare meccanismi concorrenziali all'interno del mercato italiano, e tenuto conto dello sviluppo strategico che si auspica per il sistema italiano del gas naturale di divenire, da centro di consumo, a via di transito di gas verso i mercati del centro Europa, con possibilità di creare in Italia un hub mediterraneo per lo scambio di gas con vantaggi competitivi per i prezzi del gas e l'economia del Paese;
- l'incremento dell'uso del gas naturale, in sostituzione di altri combustibili, consente una riduzione delle emissioni in atmosfera e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti nel protocollo di Kyoto e delle direttive europee sul miglioramento della qualità dell'aria;

Vista l'istanza n.402/02 in data 22 ottobre 2002 della soc. OLT – Offshore Lng Toscana s.r.l. (di seguito: OLT) pervenuta in data 23 ottobre 2002 con la quale è stata chiesta ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n.340 (di seguito: legge n.340/00), l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto della capacità iniziale di 3 miliardi di metri cubi annui nella prima fase, con capacità massima di 3,75 miliardi di metri cubi, espandibile fino a 6 miliardi di metri cubi nella seconda fase, da ubicare al largo delle coste toscane e in parte nel comune di Livorno, costituito principalmente da una nave ancorata al largo, sulla quale installare gli impianti di ricezione e rigassificazione del GNL e di una condotta sottomarina di trasporto del gas in terraferma, che prosegue fino al punto di connessione alla rete di trasporto di gas in terraferma;

Vista la nota n.436/02 in data 11 novembre 2002 della stessa soc. OLT con la quale è stato depositato lo studio di impatto ambientale;

Vista la nota n.464/02 del 25 novembre 2002 della stessa soc. OLT con la quale è stato trasmesso il progetto preliminare;

Vista la nota in data 2 dicembre 2002 con la quale la Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, ritenendo sussistere i requisiti previsti dall'articolo 8 della legge n.340/00 per l'impianto in esame, sia per il carattere strategico dell'impianto, in considerazione della situazione degli approvvigionamenti di gas naturale per il mercato con consumi tendenzialmente crescenti, nonché della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e di accrescere la flessibilità del sistema del gas, che viene ottimalmente realizzata con infrastrutture di approvvigionamento tramite GNL rispetto all'importazione via gasdotto, sia per l'ubicazione prevista, ha proceduto alla convocazione della conferenza dei servizi ai sensi della legge n.241/90 per il procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e le opere connesse nominando il responsabile del procedimento;

Vista la nota n.9DM/3110352 del 10 dicembre 2002 con la quale la Direzione per la difesa del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha comunicato che non risultavano esistere competenze in merito all'impianto, salvo quelle eventuali relative alle operazioni di scavo nel caso di gasdotti internazionali;

Considerato che in data 28 novembre 2002 la soc. OLT ha presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istanza di concessione demaniale, successivamente integrata con nota n.165/003 del 17 marzo 2003;

Visto il verbale della prima conferenza dei servizi del 17 dicembre 2002, e relative note allegate n. DEM2A-1822 del 10 dicembre 2002 della Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indirizzata alla Capitaneria di porto di Livorno, n.55702 in data 16 dicembre 2002 della Provincia di Livorno, n.13932/VIA/AO13N in data 16 dicembre 2002 della Direzione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e n.13979 in data 16 dicembre 2002 della Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indirizzata alla Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna dello stesso Ministero;

Considerato che la predetta conferenza dei servizi, esaminata la peculiarità e novità dell'impianto proposto, ha ritenuto in definitiva applicabile la procedura di cui all'articolo 8 della legge n.340/00 all'impianto in esame, considerato che esso ricade, almeno in parte, in area industriale in terraferma e, in parte in aree marine per le quali non sussistono previsioni normative al riguardo, effettuando tuttavia per esso la procedura di VIA secondo le disposizioni della legge 28 febbraio 1992, n.220, per le opere in mare, e la procedura di "screening" da parte della Provincia di Livorno, per la parte di gasdotto in terraferma, nell'ambito della stessa procedura, nonché approfondendo l'applicazione all'impianto delle norme di sicurezza marittima, fermo restando il parallelo procedimento per il rilascio della concessione demaniale;

Vista la nota n.TR1-UCTL/1/376/G15-5 del 12 febbraio 2003 con cui il Comando 1° Regione aerea ha espresso il nulla osta alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, subordinatamente alle prescrizioni in sede di realizzazione delle opere delle disposizioni della circolare S.M.D. n.146/394/4422 del 9 agosto 2000, relativa alla segnalazione di ostacoli a bassa quota;

Vista la nota in data 18 febbraio 2003 con la quale la soc. OLT ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale complessiva sia per la parte in mare che per la parte in terraferma dell'impianto, considerato che la Provincia di Livorno, competente per la procedura di verifica ambientale per la parte di gasdotto ricadente in terraferma, si era dichiarata favorevole con nota n.9628 del 19 febbraio 2003 all'applicazione di un'unica procedura di valutazione di impatto ambientale relativa all'intero progetto;

Vista la nota n.50890/090600 in data 11 aprile 2003 con la quale la Provincia di Pisa ha richiesto di partecipare direttamente al procedimento autorizzativo in quanto titolare di competenze amministrative, richiesta formulata anche dalla Provincia di Livorno con nota n.20418 dell'11 aprile 2003;

Vista la nota n.72 del 19 marzo 2003 con la quale il Comune di Pisa chiedeva gli elementi del progetto, ritenendo, per l'ubicazione del progetto in mare davanti a coste di interesse turistico, di dover esprimere un parere sul progetto e la nota n.492034 del 24 aprile 2003 della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, con la quale, nel trasmettere i dati di sintesi richiesti, si segnalava allo stesso Comune che avrebbe potuto formulare le osservazioni di competenza nell'ambito del procedimento di VIA regionale, non risultando in quel momento competenze amministrative dirette del Comune di Pisa in merito all'autorizzazione in esame;

Sy M

Vista la nota n.166/003 del 19 marzo 2003 con la quale la soc. OLT ha trasmesso all'Ispettorato regionale della Toscana il Rapporto preliminare di sicurezza;

Visto il verbale della seconda conferenza dei servizi del 28 aprile 2003, e relative note allegate (copia verbale di deliberazione della Giunta provinciale di Livorno n.73 del 16 aprile 2003 e relativi allegati, decisione n.100 del 25 marzo 2003 della giunta comunale di Livorno e relativi allegati, con cui si esprime parere interlocutorio negativo nell'ambito del procedimento di cui alla legge regionale n.79 del 1998 in attesa della documentazione integrativa dello studio di impatto ambientale, nulla osta n.INFR/17835 in data 4 aprile 2003 del Comando in Capo del Dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno – La Spezia, note della società OLT in data 28 aprile 2003 relative a commenti al parere espresso dalla Provincia di Livorno e dall'ARPAT);

Considerato che nel corso della predetta conferenza dei servizi si è preso atto:

- della intervenuta partecipazione della Provincia di Pisa nell'ambito della conferenza dei servizi, in quanto titolare di competenze in merito alla posa di condotte sottomarine ai sensi della legge regionale n.88 del 1998, modificata dalla legge regionale n.1 del 2001, nonché in materia di scarichi in mare ed emissioni in atmosfera;
- della risoluzione in senso positivo del dubbio circa la competenza del Comitato tecnico regionale in merito all'impianto, con conseguente costituzione in data 15 aprile 2003 del gruppo di lavoro incaricato dell'esame del progetto;
- della risoluzione in senso positivo circa l'applicabilità all'unità di stoccaggio e rigassificazione della normativa marittima utilizzata per le unità galleggianti di produzione di idrocarburi offshore di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n.886;

Vista la nota n.17618 del Ministero per i beni e le attività culturali in data 16 maggio 2003 con la quale si esprime, con prescrizioni, parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del progetto;

Vista la nota n.19966 del 28 maggio 2003 con cui la Circostrizione doganale di Livorno ha espresso il proprio nulla osta al rilascio della concessione demaniale ed ha autorizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374, la costruzione del terminale galleggiante;

Vista la nota n.9/9017/13 del 14 luglio 2003 con cui il Comando RFC regionale Toscana – Sezione logistica, addestramento, poligoni e servitù militari, ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione del terminale, per gli aspetti demaniali di competenza;

Visto il verbale della terza conferenza dei servizi dell'1 agosto 2003, e relative note allegate (richiesta di integrazioni allo studio di impatto ambientale da parte della Regione Toscana, parere dell'Ispettorato regionale della Toscana del Ministero dell'interno), in particolare le valutazioni espresse dalla Regione Toscana e quelle svolte dal Ministero delle attività produttive in tale sede;

Vista la nota n.15775 dell'Ispettorato regionale della Toscana in data 5 novembre 2003 con la quale è stata comunicata la conclusione favorevole dell'istruttoria relativa all'esame del rapporto preliminare di sicurezza relativa al terminale galleggiante ed il rilascio, con prescrizioni, del nulla osta di fattibilità ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n.334 del 1999;

Vista la nota n.DEM2B-1699 in data 13 novembre 2003 della Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stato trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione del progetto

di terminale, espresso dalla Commissione centrale controllo armi ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione;

Vista la nota n.47996 del 29 settembre 2003 con la quale la Provincia di Livorno, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, ha comunicato di ritenere, ai sensi della legge regionale n.19 del 2003 e del R.D. n.523 del 1904, che la competenza in materia di autorizzazione per l'attività di posa in mare del gasdotto e per la movimentazione dei fondali marini risulta della Provincia di Pisa, in quanto prevalentemente interessata dal percorso del gasdotto;

Vista la nota n.DPN/3D/2003/6005 in data 25 novembre 2003 della Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale è stato comunicato il parere favorevole del Comitato di pilotaggio nazionale in merito alla compatibilità ambientale dell'opera con il santuario dei mammiferi marini del Mediterraneo;

Vista la delibera n.696 della Giunta della Regione Toscana in data 20 luglio 2004 relativa all'espressione del parere, ai sensi della legge regionale n.79 del 1998, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito del procedimento di VIA;

Vista la nota n.124/109688720.01 della Giunta regionale della Toscana in data 3 settembre 2004 con la quale è stato comunicato che la Giunta aveva deciso di sviluppare, alla luce dei risultati della valutazione integrata e contestualmente al perfezionamento della VIA statale, una ulteriore fase di verifica e approfondimento dei seguenti aspetti strategici:

- caratteristiche dell'assetto societario del proponente, al fine di poterne valutare idoneità e adeguatezza tecnico-economica, rispetto alla dimensione del progetto;
- garanzie da parte dei soggetti responsabili per l'approvvigionamento del GNL in merito agli aspetti tecnico, economico, finanziario, alla qualità e quantità del GNL, alla responsabilità etica e sociale;
- iniziative di compensazione atte a fornire opportunità di accesso alle risorse energetiche da parte delle utenze toscane;
- interventi di compensazione ambientale;
- disponibilità del proponente a coadiuvare le politiche energetiche regionali;
- definizione di intese e accordi con gli enti locali anche al fine della partecipazione e consultazione delle comunità locali;

Vista la nota n.187 del 7 ottobre 2004 della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie con la quale, essendo emerso che il Comune di Pisa, a seguito del trasferimento di competenze operato dalla Regione Toscana con la legge regionale n.88 del 1998, è titolare di una competenza amministrativa relativa al Canale dei Navicelli, interessato dal tracciato del gasdotto in terraferma facente parte del progetto in esame, è stato convocato anche il Comune di Pisa alle riunioni della conferenza dei servizi;

Visto il decreto VIA n.DEC/DSA/01256 in data 15 dicembre 2004 con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo, con prescrizioni, in merito al progetto di terminale;

Vista la nota n.307 della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del 10 gennaio 2005 con la quale si è richiesta alla soc. OLT la formale accettazione delle prescrizioni contenute nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale in data 15 dicembre 2004 e la nota della soc. OLT pervenuta in data 13 gennaio 2005 relativa a tale accettazione;

Vista la nota n.DEM2-0681 della Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 febbraio 2005 con la quale è stato comunicato il nulla osta al rilascio del provvedimento di autorizzazione e all'esercizio del terminale;

Vista la nota n.DPN/XD/2005/4699 della Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 28 febbraio 2005 con la quale si esprime il nulla osta all'approvazione dl progetto, con prescrizioni;

Visto il verbale della quarta conferenza dei servizi del 14 aprile 2005, e relative note allegate (nota del Comune di Pisa e parere pro veritate relativi al procedimento autorizzativo, parere del Comune di Collesalveti che esprime parere favorevole al progetto, con prescrizioni, nota del nucleo tecnico della Provincia di Livorno, che esprime parere favorevole al progetto, con prescrizioni), e in particolare i chiarimenti forniti dal Ministero delle attività produttive, i pareri espressi dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, dalla Capitaneria di Porto di Livorno, dal Comune di Pisa, dalla Regione Toscana, dall'Agenzia delle Dogane, dalla Provincia di Pisa, dalla Provincia di Livorno, dal Comune di Livorno, nonché dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la nota n. DSA/2005/11993 dell'11 maggio 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante comunicazioni in ordine ai lavori della Conferenza dei Servizi del 14 aprile 2005;

Visto ricorso proposto dal Comune di Pisa con atto in data 9 giugno 2005, notificato l'11 giugno 2005, contro il Ministro delle attività produttive e altre amministrazioni ed enti per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione del 14 aprile 2005, adottata dalla Conferenza dei servizi;

Visto il documento di intesa sulla valutazione del progetto sottoscritto in data 5 settembre 2005 dalla Regione Toscana, dalle province di Livorno e Pisa, dai Comuni di Livorno, Pisa e Collesalveti e la nota in data 19 settembre 2005 con cui il Comune di Pisa la Provincia di Pisa hanno comunicato alla Regione Toscana l'accordo sottoscritto con il proponente;

Vista la nota n.124/116.645/14.01 del 3 ottobre 2005 con cui la Regione Toscana ha trasmesso la deliberazione della Giunta regionale n.932 del 19 settembre 2005 con la quale è sancita l'intesa per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del terminale in esame, in base ad alcune condizioni;

Vista la nota in data 9 novembre 2005 con cui la soc. OLT ha trasmesso copia del verbale del consiglio di amministrazione del 7 novembre 2005 nel corso del quale è stata deliberata la convocazione dell'assemblea dei soci, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione del terminale, per dare attuazione alla nuova compagine sociale, nonché la istituzione di un gruppo di lavoro per la tempestiva esecuzione degli impegni assunti con gli enti locali;

Vista la nota in data 10 novembre 2005 con cui il Comune di Pisa ha trasmesso copia conforme della Convenzione stipulata in data 26 settembre 2005 tra lo stesso Comune, la Provincia di Pisa e il proponente;

Vista l'istanza di rinvio presentata in data 22 settembre 2005 al TAR del Lazio dai rappresentanti e difensori del Comune di Pisa e della soc.OLT nel ricorso n.RG598772005 proposto dal Comune di Pisa contro il Ministero delle attività produttive ed altri per l'annullamento delle determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi del 14 aprile 2005, nonché la contestuale richiesta di cancellazione dal ruolo del ricorso stesso;

Considerato che per la parte relativa al gasdotto in terraferma dovrà essere successivamente effettuato separato procedimento ai sensi del decreto legislativo n.330 del 2004, relativo ai procedimenti espropriativi per le infrastrutture lineari energetiche, emanato mentre il presente procedimento era già stato avviato;

Vista la determinazione conclusiva del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 6 bis, della legge n.241/90;

Ritenuto necessario acquisire l'intesa sul presente decreto da parte della Regione Toscana che tiene luogo delle precedenti intese e comunicazioni relative al progetto in esame trasmesse dalla predetta Regione;

Considerata l'urgenza di procedere all'autorizzazione dell'impianto in questione, autorizzazione che si ritiene non ostativa alla conclusione dei procedimenti autorizzativi in corso per la realizzazione di altri impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto, avviati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n.340;

Vista la delibera della Giunta della Regione Toscana 20 febbraio 2006 n.105 con la quale viene confermata l'intesa espressa con la delibera della stessa Giunta 19 settembre 2005 n.932, in merito allo schema del presente decreto, esclusivamente riferita all'impianto in oggetto;

Ritenuto che sussistano i presupposti necessari e sufficienti per procedere all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;

DECRETA :

Art.1

1. La soc. OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con sede in via della Rotonda 36, Roma (di seguito: OLT) è autorizzata a costruire e ad esercire un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) della capacità di 3 miliardi di metri cubi standard di gas annui, con capacità massima di rigassificazione di 3,75 miliardi di metri cubi standard di gas annui, con una capacità massima di stoccaggio di GNL pari a 137.500 metri cubi.

2. L'unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione, permanente ancorata al fondo marino, sarà localizzata all'interno dell'area di sversamento dei fanghi di dragaggio del porto di Livorno, nel punto di coordinate 43° 38' 40" N – 9° 59' 20" E e sarà collegata mediante gasdotto sottomarino fino all'approdo in Comune di Livorno con connessione in Comune di Collesalveti alla rete nazionale di trasporto di gas naturale già esistente nella zona.

Art.2

1. Le principali sezioni costituenti il terminale di ricevimento e rigassificazione, oggetto della presente autorizzazione, sono:

- unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione, con doppio scafo, della lunghezza di 288 metri e larghezza di 48 metri, permanentemente ancorata al fondale marino mediante sistema che ne consente la rotazione attorno al punto di ancoraggio, e dotata dei sistemi di bracci di carico del GNL trasportato da navi gasiere;
- quattro serbatoi sferici per GNL per una capacità complessiva di 137.500 metri cubi;

- sistema di pressurizzazione e di rigassificazione del GNL, utilizzando l'acqua di mare come fonte di calore;
- capacità giornaliera media di rigassificazione: 11 milioni di Smc/g;
- gasdotto sottomarino di prima specie da 32" di collegamento alla terraferma, con approdo sulla costa livornese.

2. Per il gasdotto per circa 7,5 km di lunghezza in esecuzione interrata fino alla connessione alla rete nazionale di trasporto esistente, e relative opere connesse, sarà rilasciata separata autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n.330 del 27 dicembre 2004.

Art.3

1. La soc. OLT, sia nella progettazione definitiva e nella costruzione, sia nell'esercizio del terminale e delle opere connesse, è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri delle amministrazioni interessate riportate in premessa, nei verbali delle riunioni della conferenza dei servizi, nelle comunicazioni e nelle delibere regionali in materia, nonché delle prescrizioni riportate nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale n.VIA/DEC/DSA/01256, che fanno parte integrante del presente decreto.

2. La soc. OLT, entro sei mesi dalla data di comunicazione del presente decreto, è tenuta a depositare presso il Ministero delle attività produttive copia del progetto definitivo, salvo quanto disposto al comma 3, corredato degli elaborati grafici necessari al collaudo di cui all'articolo 5, e a realizzare l'impianto di cui all'articolo 2 conformemente ai piani tecnici e al progetto presentato a corredo della richiesta di autorizzazione citata nelle premesse, e secondo le prescrizioni di cui al comma 1.

3. La soc. OLT, entro tre mesi dalla data di comunicazione del presente decreto è tenuta ad ottemperare alla prescrizione n.24 del decreto di pronuncia di compatibilità ambientale n.VIA/DEC/DSA/01256, acquisendo a riguardo le necessarie valutazioni favorevoli per la prosecuzione delle attività, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della Regione Toscana.

4. La soc. OLT è tenuta a sottoporre al Ministero delle attività produttive entro tre mesi dalla data di comunicazione del presente decreto il progetto della parte di gasdotto ricadente in terraferma per la sua autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n.330 del 2004.

5. La soc. OLT è tenuta a munirsi della concessione demaniale marittima.

6. La soc. OLT è tenuta, prima di dare inizio alle operazioni in mare, a richiedere le autorizzazioni di competenza provinciale relativamente alle operazioni di movimentazione dei fondali marini.

7. Eventuali modifiche significative al progetto o alla ubicazione delle sue componenti saranno sottoposte nuovamente all'esame della Conferenza dei servizi, nonché al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della verifica di esclusione dalla procedura di VIA sulla base dei criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva CE/97/11.

Art.4

1. La soc. OLT è tenuta a iniziare i lavori per la costruzione del terminale di ricevimento e rigassificazione di cui all'articolo 2 entro dodici mesi dalla data di comunicazione del presente decreto e a concluderli entro quarantotto mesi dalla stessa data. Con provvedimento del Ministero

delle attività produttive, di concerto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e di intesa con la Regione Toscana, possono essere concesse proroghe di tali termini, a seguito di motivata istanza.

2. L'inizio dei lavori è comunque subordinato alla verifica di ottemperanza come richiesta e precisata nel dispositivo del decreto di pronuncia di compatibilità ambientale n.VIA/DEC/DSA/01256.

3. La società OLT è tenuta a inviare al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Regione Toscana, con cadenza semestrale e con modalità da concordare con ciascuna amministrazione, un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori e del programma rispetto ai tempi di completamento dell'opera, nonché sul rispetto delle prescrizioni richiamate al comma 2.

Art.5

1. La soc. OLT, sia per l'esercizio provvisorio che per l'esercizio definitivo del terminale di rigassificazione e delle opere connesse, è tenuta a munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie in materia di emissioni in atmosfera e di scarichi nell'ambiente idrico e ad esercire l'impianto nel rispetto delle norme di tutela dall'inquinamento e dell'ambiente.

2. La soc. OLT non potrà iniziare l'esercizio definitivo a regime del terminale di rigassificazione e delle opere di cui all'articolo 2 prima del collaudo o della verifica definitiva delle stesse da parte di una apposita Commissione, costituita da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, di cui uno con funzioni di presidente, da un funzionario dell'Agenzia delle dogane, un funzionario della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e un funzionario della Regione Toscana. La Commissione può essere integrata da non più di tre funzionari o esperti nominati rispettivamente dal Ministero delle attività produttive, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalla Regione Toscana. Alle operazioni di verifica presenzieranno rappresentanti della società titolare da essa designati.

3. La richiesta di collaudo, anche relativamente a stati di avanzamento parziali o singole opere componenti il terminale di rigassificazione, è inoltrata dalla società titolare alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive.

4. La soc. OLT è tenuta al versamento delle spese di istruttoria ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della legge 23 agosto 2004, n. 239, su un capitolo che sarà successivamente indicato dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive

Art.6

1. Per quanto riguarda gli interessi marittimi, il collaudo delle nuove opere è effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 48 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, la società titolare è tenuta al rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n.334 del 17 agosto 1999.

Art.7

1. La soc. OLT è tenuta a esercire l'impianto nel rispetto delle prescrizioni riportate nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi e delle comunicazioni delle Amministrazioni interessate citati nelle premesse.

2. la soc. OLT è tenuta a rispettare le prescrizioni marittime di sicurezza relative alla determinazione definitiva della zona di rispetto intorno all'impianto.
3. Eventuali variazioni relative alle modalità di traffico marittimo connesse alle operazioni di scarico delle navi metaniere, anche al fine del raggiungimento della capacità massima autorizzata dell'impianto di rigassificazione, sono soggette ad autorizzazione dell'Autorità marittima competente.

Art.8

1. La soc. OLT nel corso dell'esercizio del terminale di rigassificazione è tenuta al rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, in particolare degli indirizzi e delle determinazioni adottate dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 28 dello stesso decreto e a quelle relative alle procedure di emergenza approvate dal Ministero delle attività produttive, nonché al rispetto di quanto stabilito dalle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dello stesso decreto legislativo.

Art.9

1. La soc. OLT è tenuta a inviare entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente decreto al Ministero delle attività produttive una dichiarazione del legale rappresentante attestante l'avvenuta variazione dell'assetto societario come comunicato con nota in data 9 novembre 2005 citata nelle premesse.

2. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di separazione societaria contenute nel Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, la presente autorizzazione è trasferibile previo assenso del Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Regione Toscana.

Art.10

1. Restano fermi gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse e quelli derivanti dalla normativa vigente in materia.

2. Qualora risulti che la società titolare non abbia adempiuto alle prescrizioni contenute nel presente decreto, o non abbia osservato le leggi e i regolamenti in materia, la presente autorizzazione può essere revocata con decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa contestazione degli addebiti; per le stesse motivazioni l'esercizio dell'impianto potrà essere sospeso fino all'avvenuto adeguamento.

Roma, **23 FEB. 2006**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

